



Servizio stampa  
Casella postale, 9023 San Gallo  
+41 (0)58 465 29 86

---

Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

---

San Gallo 26 ottobre 2016

**Sentenza A-4974/2016 del 25 ottobre 2016**

## **Qualità di parte riconosciuta a UBS nelle procedure di assistenza amministrativa promosse dalle autorità fiscali francesi**

**UBS è legittimata a partecipare alle pendenti procedure di assistenza amministrativa in materia fiscale promosse dalle autorità francesi. Data la particolare costellazione che si presenta, in casu il Tribunale amministrativo federale le riconosce la qualità di parte. Di conseguenza l'Amministrazione federale delle contribuzioni deve concedere a UBS il diritto di consultare gli atti e notificarle tutte le decisioni finali.**

L'11 maggio 2016 la Direction Générale des Finances Publiques della Francia ha presentato una domanda di assistenza amministrativa all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), chiedendo di comunicarle i dati relativi a svariate decine di migliaia di numeri di clienti UBS con codice domicilio francese. Le autorità francesi avevano a loro volta ricevuto i numeri di cliente dalle autorità inquirenti germaniche.

In linea di principio, nelle procedure di assistenza amministrativa le banche o i fiduciari sono semplicemente tenuti, in qualità di detentori di informazioni, a fornire all'AFC i dati richiesti sui clienti. In tale contesto non viene riconosciuto loro il diritto di intervenire nella procedura in qualità di parte. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ora stabilito, sulla base di tre punti decisivi, che data la particolare costellazione che caratterizza la presente fattispecie, UBS è direttamente toccata e quindi ha un interesse proprio a ottenere l'annullamento delle decisioni dell'AFC. Anzitutto, l'approntamento delle decine di migliaia di dati richiesti esige da UBS uno sforzo spropositato. Inoltre, il numero straordinariamente elevato di domande di assistenza amministrativa riguardanti i suoi clienti suscita l'impressione che la banca abbia sistematicamente aiutato la propria clientela a evadere il fisco. Infine, i dati potrebbero essere impiegati in Francia in un procedimento penale già pendente nei suoi confronti. Alla luce di questi tre elementi, il TAF riconosce a UBS la qualità di parte, sicché essa può invocare direttamente i propri diritti nelle procedure di assistenza amministrativa in corso. L'AFC deve dunque accordarle il diritto di consultare gli atti nelle procedure di assistenza amministrativa in questione e notificarle tutte le decisioni finali. Tuttavia, UBS potrà impugnare soltanto le singole decisioni finali dell'AFC e non già la decisione di edizione. Il TAF non è invece entrato nel merito della questione di sapere se la domanda di assistenza amministrativa sia di per sé ammissibile.

La sentenza è impugnabile dinanzi al Tribunale federale, alle condizioni poste dall'art.84a della

legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (ovvero, se si tratta di una questione di diritto di importanza fondamentale o, per altri motivi, di un caso particolarmente importante; la decisione su questo punto compete al Tribunale federale).

**Contatto**

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione

+41 (0)58 465 29 86 / +41 (0)79 619 04 83, [medien@bvger.admin.ch](mailto:medien@bvger.admin.ch)